CAMERA DEI DEPUTATI N. 4159

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Modifica all'articolo 593 del codice penale concernente il reato di omissione di soccorso

Presentata il 23 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi mesi si è assistito ad una serie di episodi che hanno evidenziato la scarsa sensibilità e solidarietà di molti cittadini nei confronti di persone che vengono a trovarsi improvvisamente in situazioni di pericolo. Ci si riferisce in particolare ai casi in cui alla persona da soccorrere, perché minacciata da un pericolo grave ed attuale, non viene prestata sollecita assistenza ed immediato soccorso da chi ne ha la diretta percezione. Detta condotta integra in astratto la fattispecie criminosa prevista dall'articolo 593 del codice penale che sanziona sia il comportamento di chi omette di dare avviso, con immediatezza, all'autorità del ritrovamento di una persona incapace per qualsiasi causa a provvedere a se stessa, sia il comportamento di chi non pone in essere attività assistenziali dirette ad arrecare forme di soccorso utili ed adeguate a favore di chi ne ha necessità.

Con rammarico si è constatato che, con allarmante frequenza, si registrano episodi in cui l'assenza di solidarietà e lo scarso senso civico sono causa di comportamenti diretti a sfruttare la sciagura già verificatasi o in procinto di. realizzarsi per conseguirne una qualche utilità.

È certamente maggiormente deprecabile tale ultimo atteggiamento assunto nei confronti della persona in pericolo e al fine di non consentirne una rapida e pericolosa diffusione emulativa si ritiene necessario prevederne la sanzione mediante la introduzione di una aggravante specifica all'interno dell'alveo criminoso rappresentato dal reato di omissione di soccorso di cui all'articolo 593 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 593 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è altresì raddoppiata qualora il soggetto, oltre a commettere la violazione di cui al secondo comma, ponga in essere a qualsiasi scopo atti diretti a filmare o fotografare il corpo della persona ferita o in pericolo ».

DDL13-4159
Lire 500